

SENT. 2396 2020
R.G. 14879 18
CRON. 8298 200
REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI PACE ONORARIA DI BARRA

dr.ssa Sandra Scotti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 17879 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, riservata in decisione all'udienza del 17.12.2019 ed avente ad oggetto: risarcimento [redacted] spa vertente

TRA

C.F. [redacted] elett.te dom.to in Cercola, via Europa, 29, presso l'avv. Luca Saggese, [redacted] dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

E

[redacted] spa
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Napoli, via [redacted], presso l'avv. [redacted], [redacted] dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTO

CONCLUSIONI

All'udienza del 17.12.2019, per l'attore: l'accoglimento della domanda con vittoria delle spese di lite.

Per la [redacted] il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa sono noti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ancora va osservato che l'attore ha provveduto ad esperire il tentativo di conciliazione dinanzi alla Camera di Conciliazione della CCIAA.

Nel merito si osserva quanto segue: nel corso della fase istruttoria parte attrice ha fornito tutta la documentazione relativa al rapporto contrattuale con la Wind Tre.

La teste, sig.a [redacted] frequentatrice abituale dell'appartamento dell'attore in quanto fidanzata del figlio, ha confermato che l'attore aveva effettuato un contratto telefonico con la [redacted] con la formula di telefonia fissa e internet.

Ha confermato che nell'agosto 2018 dalla sua linea telefonica era impossibile effettuare e ricevere telefonate ed effettuare collegamenti via internet.

Ha riferito che sono stati fatti vari solleciti e che gli operatori del call center wind dicevano che avevano segnalato il gusto e che a breve avrebbero provveduto a porvi rimedio.

A fine agosto 2018 un operatore [redacted] consigliò di aderire all'offerta [redacted] Fibra per risolvere il problema.

Nonostante però l'allacciamento di quest'ultima il problema non si risolse, anzi la [redacted] non riuscì a montare il modem perché la zona non era coperta dalla fibra, benché l'operatore avesse assicurato che lo fosse.

Dopo ulteriori reclami solo a fine settembre la linea telefonica solo per le chiamate ritornò solo per qualche giorno mentre internet non era funzionante.

Questa situazione si è protratta fino a fine ottobre, quando la zona di abitazione del sig. [redacted] fu coperta dalla fibra.

Reg 17879
2018

Alla luce di quanto sopra esposto risulta raggiunta la prova dell'inadempimento contrattuale, fonte del richiesto risarcimento.

Del resto la [redacted] non ha disconosciuto il fatto storico nè ha fornito alcuna prova della circostanza di aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto, comunque a lei non imputabile.

L'attore ha invocato un risarcimento del danno da contenersi nella fascia più bassa del contributo unificato.

Questa giudice in via equitativa, tenuto conto dell'art. 1226 c.c., riconosce la somma di € 400,00.

Va rigettata invece la richiesta di cumulo degli interessi legali, da riconoscersi dal fatto al soddisfo, e la rivalutazione monetaria trattandosi di crediti di valore.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la giudice di pace onoraria di Barra
così provvede:

- 1) in accoglimento della domanda attorea, riconosce la responsabilità della [redacted] spa per l'inadempimento contrattuale nei confronti del sig. [redacted];
- 2) per l'effetto condanna la [redacted] spa a pagare a favore dell'attore a titolo di risarcimento danni la somma di € 400,00, oltre interessi legali dall'agosto 2018 all'effettivo soddisfo;
- 3) condanna infine la [redacted] spa al pagamento della somma di € [redacted] a titolo di compenso per l'assistenza legale da riconoscersi a favore dell'avv. Luca Saggese, anticipatorio e attributario, oltre Euro [redacted] per spese. Oltre spese forfetarie in ragione del 15% ex L.P., IVA e C.p.A. come per legge.

Così deciso in Napoli il 17.12.2019

IL CANCELLIERE
Michela [redacted] Proso

La Giudice
Dr.ssa Sandra Scotti

GIUDICE DI PACE DI BARRA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
/ 1 APR 2020
Napoli, li

